

In particolare:

- a) Se l'obbligo generale imposto ex lege o l'obbligo amministrativo rivolto a singoli vettori di negare il trasporto nel territorio federale tedesco a stranieri privi del passaporto o del titolo di soggiorno necessari, obbligo che può essere adempiuto dai vettori unicamente procedendo, prima di varcare la frontiera interna, al controllo, presso tutti i passeggeri, dei documenti necessari per l'attraversamento della frontiera medesima, costituisca una verifica sulle persone alle frontiere interne ai sensi dell'articolo 22 del codice frontiere Schengen ovvero a questa equivalente.
 - b) Se l'imposizione degli obblighi di cui al punto 1) debba essere valutata in base all'articolo 23, lettera a), del codice frontiere Schengen, benché i vettori non esercitino «competenze di polizia» ai sensi della disposizione di cui trattasi e benché l'imposizione, da parte dello Stato, di procedere ai controlli in questione non implichi, neppure formalmente, una delega all'esercizio di poteri pubblici.
 - c) In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), lettera b): se, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 23, lettera a), secondo periodo, del codice frontiere Schengen, i controlli imposti ai vettori integrino un'inammissibile misura di effetto equivalente alle verifiche di frontiera.
 - d) Se l'imposizione degli obblighi di cui al punto 1), laddove riguardino imprese di trasporto di passeggeri a mezzo autocorriera che prestino servizio di linea, debba essere valutata in base all'articolo 23, lettera b), del codice frontiere Schengen, secondo cui, ai fini del potere attribuito ai vettori di effettuare controlli di sicurezza sulle persone nei porti o aeroporti, non rilevi l'assenza di controlli di frontiera alle frontiere interne. Se ciò implichi l'inammissibilità dei controlli ai sensi della prima questione anche al di fuori di porti e aeroporti ove non costituiscano controlli di sicurezza e non vengano effettuati anche sulle persone che viaggiano all'interno dello Stato membro.
- 2) Se gli articoli 22 e 23 del codice frontiere Schengen consentano la sussistenza di disposizioni nazionali che, ai fini del rispetto degli obblighi in questione, permettano di emanare nei confronti di un'impresa di trasporto di passeggeri a mezzo autocorriera provvedimenti di divieto corredati di sanzione pecuniaria nel caso in cui, per effetto di omesso controllo, siano stati trasportati nel territorio nella Repubblica federale di Germania anche stranieri privi di passaporto e di titolo di soggiorno.

⁽¹⁾ GU L 77, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 21 luglio 2017 —
Préfet des Pyrénées-Orientales/Abdelaziz Arib, Procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Montpellier, Procureur général près la cour d'appel de Montpellier**

(Causa C-444/17)

(2017/C 330/09)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Préfet des Pyrénées-Orientales

Resistenti: Abdelaziz Arib, Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier, Procureur général près la cour d'appel de Montpellier

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/399, del 9 marzo 2016 ⁽¹⁾, che prevede che, in caso di ripristino dei controlli alle frontiere interne, si applicano mutatis mutandis le pertinenti disposizioni del titolo II (sulle frontiere esterne), debba essere interpretato nel senso che il controllo ripristinato a una frontiera interna di uno Stato membro è equiparabile al controllo effettuato ad una frontiera esterna, quando questa è attraversata dal cittadino di un paese terzo privo di diritto di ingresso.
- 2) Nelle stesse circostanze di ripristino dei controlli alle frontiere esterne, se detto regolamento e la direttiva 2008/115/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ⁽²⁾, consentano di applicare alla situazione del cittadino di paese terzo, che attraversa una frontiera dove è stato ripristinato il controllo, la facoltà prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva, che offre agli Stati membri la possibilità di continuare ad applicare alle loro frontiere esterne procedure di rimpatrio nazionali semplificate.

- 3) In caso di risposta affermativa a quest'ultima questione, se le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva ostino ad una normativa nazionale come quella dell'articolo L. 621-2 del code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (codice sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri e sul diritto d'asilo), che sanziona con una pena detentiva l'irregolarità dell'ingresso sul territorio nazionale del cittadino di un paese terzo per il quale non è ancora stata completata la procedura di rimpatrio stabilita da questa direttiva.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 348, pag. 98.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 26 luglio 2017 — A & G Fahrschul-Akademie GmbH/Finanzamt Wolfenbüttel

(Causa C-449/17)

(2017/C 330/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: A & G Fahrschul-Akademie GmbH

Resistente: Finanzamt Wolfenbüttel

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la nozione di «insegnamento scolastico o universitario», di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁽¹⁾, comprenda le lezioni di scuola guida per l'ottenimento della patente di guida per le categorie B e C1.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se il riconoscimento della ricorrente come «organismo avente finalità simili» ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, possa risultare dalle disposizioni di legge sull'esame di istruttore di guida e sul rilascio dell'abilitazione di istruttore di guida e di scuola guida di cui al Gesetz über das Fahrlehrerwesen (legge sulla qualifica di istruttore di guida) del 25 agosto 1969 (Bundesgesetzblatt I 1969, 1336), da ultimo modificato dal Fahrlehrergesetz (legge sugli istruttori di guida) del 28 novembre 2016 (Bundesgesetzblatt I 2016, 2722) e dall'interesse generale alla formazione di allievi conducenti volta a creare utenti della strada sicuri, responsabili e rispettosi dell'ambiente.

- 3) In caso di risposta negativa alla seconda questione:

Se la nozione di «insegnante a titolo personale» di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, presupponga che il soggetto passivo sia un imprenditore individuale.

- 4) In caso di risposta negativa alle questioni seconda e terza:

Se un insegnante agisca sempre in qualità di «insegnante a titolo personale» ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, qualora operi per proprio conto e sotto la propria responsabilità, oppure se il carattere di «insegnante a titolo personale» implichi ulteriori requisiti.

⁽¹⁾ GU L 347, pag. 1.
